

All. "B"

STATUTO DEL "CONSORZIO INTERCOMUNALE
PER I SERVIZI SOCIO-SANITARI"

Allegato "B"
al N. 760 di Rep
e N. 423 di Rec

Art. 1

(Costituzione)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del D.lgs. 267/2000, capo V°, è costituito tra il Comune di ACERRA (NA), il Comune di CAIVANO (NA), il Comune di CASTEL VOLTURNO (CE), il Comune di CERCOLA (NA), il Comune di CESA (NA), il Comune di GRICIGNANO di AVERSA (CE), il Comune di OTTAVIANO (NA), il Comune di PALMA CAMPANIA (NA), il Comune di POGGIOMARINO (NA), il Comune di ROCCABASCERANA (AV), il Comune di SAN NICOLA LA STRADA (CE), il Comune di SANT'ANTONIO ABATE (NA), il Comune di SANT'ARPINO (CE), il Comune di SOMMA VESUVIANA (NA) il Comune di TERZIGNO (NA), il Comune di VILLARICCA (NA) e il Comune di CALVIZZANO (NA) un Consorzio denominato "CONSORZIO INTERCOMUNALE PER I SERVIZI SOCIO-SANITARI" in sigla "C.I.SS.", previa approvazione dell'unita convenzione, come stabilito dal medesimo art. 31, comma 2, nella quale sono previsti, tra l'altro, la trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali del Consorzio e la disciplina delle nomine e delle competenze degli organi consortili coerentemente a quanto disposto dalle disposizioni di legge.

Il consorzio è dotato di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale, esso informa la sua attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

Al Consorzio possono aderire, su loro espressa richiesta, altri Comuni senza limiti numerici e senza limitazioni territoriali; l'adesione deve essere approvata dall'Assemblea Consortile.

Art. 2

(Sede sociale)

Il Consorzio ha sede c/o In.co.farma s.p.a. in Napoli al Centro Direzionale/ Isola C9. L'assemblea dei Consorziati potrà in ogni caso deliberare sul trasferimento della sede e/o sulla istituzione o soppressione di sedi secondarie. È facoltà del Direttore generale, aprire uffici o agenzie e/o depositi.

Art. 3

(Scopo)


[Handwritten signatures]



Il Consorzio ha per scopo la realizzazione, l'organizzazione e la gestione di qualsiasi servizio socio sanitario che abbia carattere di pubblica utilità e che rientra negli scopi, nelle finalità e nelle competenze propri degli enti locali, ad esclusione di quelli rientranti nell'ambito della L. 328/00, affinché, operando in forma consortile, si consenta l'istituzione dei servizi medesimi laddove già non siano sorti, si contribuisca al loro allargamento territoriale ed alla loro diffusione e penetrazione nei cittadini/utenti, coinvolgendone od interessandone il più possibile, li si semplifichi nelle loro fasi e nei loro momenti organizzativi, se ne ottimizzi il risultato, si ricavano risparmi si spesa sempre utili alla collettività. Nello specifico, il Consorzio è diretto all'organizzazione ed espletamento dei seguenti servizi:

- l'informazione e l'educazione sanitaria rivolta ai cittadini;
- la promozione di rapporti e di collaborazioni con associazioni anche di volontariato operanti nel settore socio-assistenziale nonché socio-sanitario;
- le campagne di igiene e prevenzione;
- studi e ricerche nel campo epidemiologico anche con associazioni e/o strutture universitarie;
- l'informatizzazione di strutture e centri socio-sanitari;
- l'organizzazione di manifestazioni di sensibilizzazione socio-sanitaria soprattutto presso scuole ed istituti di ricerca e/o presso i luoghi di lavoro;
- l'installazione di apparecchiature medicali e simili anche informatiche per la prevenzione sanitaria;
- la partecipazione alle iniziative in ambito sanitario organizzate da o in collaborazione con altri enti, anche privati;
- l'erogazione di ogni prodotto o servizio collocabile per legge attraverso il canale della somministrazione al dettaglio nel settore dei farmaci e dei parafarmaci;
- la gestione di farmacie;
- la dispensazione delle specialità medicinali, anche veterinarie e dei preparati galenici, officinali, omeopatici, di erboristeria, di prodotti parafarmaceutici, dietetici, integratori alimentari ed alimenti speciali, cosmetici e per l'igiene della persona, la fornitura di materiali di medicazione, di presidi medico-chirurgici, di reattivi e diagnostici.

I Comuni consorziati previa adozione di specifica delibera assembleare potranno affidare altri servizi al Consorzio non contrastanti con lo scopo sopra indicato.



Il Consorzio, previa deliberazione dell'Assemblea dei Consorziati a maggioranza assoluta, in luogo di una gestione imprenditoriale in via diretta, autonoma ed esclusiva, potrà costituire e/o partecipare ad altri consorzi e/o società di capitale pubblico o miste (a prevalente capitale pubblico o privato) cui affidare l'espletamento di tutte o parte le attività rientranti nello scopo del Consorzio stesso, ovvero attività afferenti, strumentali o di supporto a quelle previste nel suo scopo.

L'adesione di un Comune al Consorzio, se richiesta ed accettata dopo che il Consorzio abbia già affidato a detti altri consorzi e/o a dette società pubbliche, miste e/o private l'espletamento di tutte o parte delle attività rientranti nel suo scopo sociale comporta per il Comune nuovo consorziato l'automatico trasferimento all'indicato consorzio e/o alla medesima società degli stessi servizi già affidati a loro dal consorzio, per quanto di sua competenza.

Tutte le attività del Consorzio potranno essere estese mediante convenzione ad altri Enti non Consorziati, salvo le limitazioni e/o le procedure imposte dalla legge per determinati pubblici servizi, rientranti, pretesi, nella competenza esclusiva di determinati Enti pubblici. Sono espressamente escluse in ogni caso, nell'oggetto consortile quelle attività di produzione, destinazione, intermediazione e informazione scientifica del farmaco.


Art. 4

(Durata)

Il Consorzio ha durata di anni cinquanta e potrà proseguire la propria attività a seguito di apposita delibera Assembleare esso, in ogni caso, cessa quando il numero dei Consorziati diventi inferiore a quattro, ovvero quando viene adottata una deliberazione dell'Assemblea dei Consorziati approvata con quorum non inferiore ai tre quarti (3/4) di tutti i Consorziati iscritti. In caso di cessazione il patrimonio del Consorzio dovrà essere liquidato e ripartito fra i singoli Consorziati in proporzione alle quote di partecipazione.

In sede di ripartizione i Comuni in cui insistono sia beni mobili che beni immobili costituenti il patrimonio consortile avranno diritto di opzione sugli stessi.

Ogni Comune Consorziato ha facoltà di recedere dal Consorzio, sussistendone i presupposti di legge; tuttavia, qualora i servizi nella titolarità del Comune recedente fossero all'atto del recesso oggetto di affidamento a Consorzi e/o società pubbliche e/o miste e/o private, il recesso non potrà essere operativo se non allo scadere della

 3



convenzione di affidamento, i cui effetti (obblighi e diritti) perdureranno fino al suo normale termine di durata.

Il Comune consorziato che intende recedere, alle condizioni e nei limiti di cui sopra, dovrà notificare nelle forme di legge al Presidente del Consorzio il recesso medesimo accompagnando la deliberazione del relativo Consiglio Comunale entro e non oltre il trenta giugno di ogni anno. Se non vi siano i motivi ostativi di cui sopra accertati con deliberazione dell'Assemblea dei Consorziati, il recesso diviene operativo ed efficace dal 1° gennaio dell'anno successivo. Eventuali rimborsi e restituzioni dovranno essere effettuati dal Consorzio al Comune Consorziato recedente entro il termine di 120 (centoventi) giorni da quando il recesso diviene operativo.

Art. 5

(Organi del Consorzio)

Sono organi del Consorzio:

- a) l'Assemblea Consortile;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio dei Revisori dei Conti.


Art. 6

(Assemblea)

- 1) L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei Consorziati e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti gli enti aderenti.

Ogni Comune consorziato ha diritto ad un voto nell'Assemblea ed ha eguali diritti ed eguali doveri. Le quote di partecipazione al Consorzio sono eguali fra tutti i Consorziati essendo previsto che i vantaggi economici derivanti dall'organizzazione e dall'espletamento dei servizi andranno a vantaggio dei singoli Comuni Consorziati in considerazione delle attività, dei servizi e di tutto quanto andrà a porsi in essere in conformità all'oggetto sociale del presente Consorzio nel Comune aderente allo stesso, secondo criteri oggettivi, ovvero, in caso di affidamento a terzi dei Servizi medesimi, mediante stipula di apposite convenzioni con il Comune Consorziato.

Ogni Consorziato versa all'atto della costituzione e/o all'atto dell'adesione la somma di Euro 1.000,00 (mille/00) onde costituire un fondo consortile con cui far fronte agli impegni del Consorzio. I singoli consorziati sono in ogni caso obbligati



a versare, su richiesta del Direttore Generale, eventuali altre somme necessarie per il funzionamento del Consorzio medesimo e per l'espletamento dei relativi servizi, fino all'importo massimo che anno per anno sarà determinato dall'Assemblea dei Consorziati in sede di approvazione del bilancio preventivo o consuntivo, fermo ed impregiudicato il principio del necessario autosostentamento che dovrà regolare l'Ente e a cui esso sempre dovrà ispirarsi.

- 2) L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.
- 3) L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio, quando particolari esigenze lo richiedano, può essere convocata anche entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio nei casi previsti dalla legge.

Art. 7


(Convocazione dell'Assemblea)

- 1) L'Assemblea deve essere convocata mediante avviso spedito entro il termine di otto giorni dalla data fissata nel suddetto avviso. Essa può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia. Nell'avviso di convocazione può essere fissato altro giorno per l'eventuale seconda convocazione. Sono tuttavia valide le assemblee, anche non convocate con regolare avviso, quando vi sia rappresentato l'intero capitale sociale e vi assista l'organo amministrativo al completo ed i sindaci effettivi, purché siano accettati da tutti gli intervenuti gli oggetti posti all'ordine del giorno.
- 2) L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale o qualora particolari esigenze lo richiedano entro sei mesi.
- 3) L'assemblea si riunisce presso la sede sociale o in qualsiasi altro luogo eventualmente precisato nell'avviso di convocazione, purché in Italia.
- 4) La convocazione dell'assemblea dovrà pure essere fatta senza ritardo, quando venga inoltrata richiesta da parte di tanti consorziati che rappresentano almeno un terzo dei consorziati.

Art. 8

(Possibilità di delega)

Ciascun consorziato, mediante semplice delega scritta, può farsi rappresentare all'assemblea dal delegato di altro consorziato, con il limite di tre deleghe complessive, purché non sia amministratore, sindaco o dipendente del Consorzio, fatto salvo il disposto dell'art. 2372 del codice civile.



Art. 9

(Intervento e rappresentanza nell'assemblea)

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto all'intervento all'assemblea, anche per delega.

Art. 10

(Presidente dell'assemblea)

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, in difetto, da persona eletta dalla stessa assemblea.

Il Presidente è assistito da un segretario, anche non socio, designato dall'assemblea e, nei casi previsti dalla legge, da un notaio.

Art. 11

(Verbale delle deliberazioni dell'assemblea)

Le deliberazioni dell'assemblea sono constatate da verbale firmato dal Presidente o dal segretario. Nei casi previsti dalla legge, ed inoltre quando il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale è redatto da notaio scelto dal Presidente stesso.

Art. 12

(Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino in proprio o per delega, più del cinquanta per cento dei consorziati. Essa delibera validamente col voto favorevole di tanti consorziati che rappresentino la maggioranza dei presenti.

Per quanto non previsto si fa riferimento all'art. 2360 c.c.

Art. 13

(Assemblea straordinaria)


L'assemblea straordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione con il voto favorevole di tanti consorziati che rappresentino in proprio o per delega, almeno due terzi dei partecipanti al consorzio.

Art. 14

(Consiglio di Amministrazione)

Il Consorzio è amministrato da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri, ivi compreso il Presidente, eletti dall'assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni. Gli amministratori decadono e si sostituiscono a norma di legge e sono rieleggibili, possono essere anche non soci e



debbono essere scelti fra persone che hanno maturato un'attinente competenza tecnico-amministrativa di ausilio per le finalità consortili.

Art. 15

(Cariche sociali)

L'assemblea elegge il Presidente fra i membri nominati nel Consiglio di Amministrazione di cui al precedente art. 14. Il Consiglio di Amministrazione può eleggere un segretario anche estraneo al Consiglio. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, il Consiglio è presieduto dall'amministratore più anziano di età.

Art. 16

(Riunioni del Consiglio)

Il Consiglio si raduna sia nella sede sociale sia altrove ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno, oppure ne venga fatta domanda scritta della maggioranza dei suoi membri. Il Consiglio viene convocato dal Presidente con lettera raccomandata o telefax da spedirsi almeno otto giorni prima dell'adunanza a ciascun amministratore o a ciascun sindaco effettivo o, nei casi di urgenza, con telegramma o telefax da spedirsi almeno due giorni prima.

Art. 17

(Deliberazione del Consiglio)

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Dovranno tuttavia essere assunte con la maggioranza dei consiglieri in carica le deliberazioni concernenti:



- a) la determinazione delle strategie relative alla gestione consortile;
- b) l'acquisto e la cessione di partecipazioni di controllo, in coerenza con il Piano di Programma deliberato dall'assemblea Consortile in sede di approvazione del Bilancio Preventivo;
- c) la nomina o la designazione di rappresentanti del Consorzio in seno agli organi amministrativi e di controllo di società o enti al cui capitale la società partecipa.

Art. 18

(Verbale delle deliberazioni del Consiglio)

Le deliberazioni sono constatate con verbale firmato dal Presidente e dal segretario

Art. 19



(Poteri del Consiglio)

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezione di sorta ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il raggiungimento dell'oggetto sociale esclusi soltanto quelli che la legge in modo tassativo riserva all'assemblea e quelli relativi ai singoli investimenti e disinvestimenti, immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie. Il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione di eventuali piani di programma, anche pluriennali e alla redazione di bilanci preventivi e consuntivi.

Art. 20

(Presidente del Consiglio di Amministrazione)


Il Presidente del Consiglio di Amministrazione viene eletto dall'Assemblea Consortile nel suo seno per assolvere ai compiti istituzionali previsti nello statuto. Le funzioni del Presidente, in caso di assenza o di impedimento, sono assolte dal consigliere di amministrazione più anziano, sempre che dette funzioni "delegate" non siano in contrasto con norme di legge.

Art. 21

(Attribuzioni)

Al Presidente spettano la firma sociale e la rappresentanza del Consorzio di fronte ai terzi, anche in giudizio, nell'esecuzione di deliberazioni del Consiglio di Amministrazione assunte in tema di azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione. In particolare, il Presidente esercita le seguenti attribuzioni:

- cura i rapporti istituzionali e le comunicazioni esterne del Consorzio;
- rappresenta e convoca l'assemblea, stabilisce l'ordine del giorno, presiede le adunanze, firma le deliberazioni e vigila sulla trasmissione delle stesse ai consorziati;
- controlla e coordina l'attività complessiva del Consorzio, promuovendo indagini e verifiche sull'attività degli uffici;
- adotta iniziative per l'attuazione e l'osservanza dei regolamenti del Consorzio, compatibilmente con le funzioni del Direttore e dei Dirigenti;
- compie gli atti relativi che gli sono demandati dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o da deliberazioni;





- è l'organo di raccordo fra l'Assemblea ed il Consiglio di Amministrazione, coordina l'attività di indirizzo con quelle di governo ed amministrazione, ed assicura l'unità delle attività imprenditoriali e sociali del Consorzio;
- adotta tutti gli atti ed assume determinazioni concernenti l'amministrazione del Consorzio che gli sono attribuite dallo statuto e dai regolamenti;
- rappresenta il Consiglio di Amministrazione, lo convoca e presiede, fissa l'ordine del giorno, distribuisce gli affari fra i componenti del medesimo e ne sottoscrive le deliberazioni;
- firma la corrispondenza e documenti relativi all'attività del Consiglio di Amministrazione;
- assume la rappresentanza esterna del Consorzio, sovrintende e vigila sull'andamento della gestione tecnico-amministrativa;
- compie gli atti necessari a rendere esecutive le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- assume sotto propria responsabilità i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, quando l'urgenza sia tale da non permettere la tempestiva convocazione del Consiglio stesso e sia dovuta a causa posteriore all'ultima adunata del Consiglio;
- può avvalersi, con apposite convenzioni, di professionalità esterne stabilendone mansioni e poteri e di concerto con il Direttore Generale, di collaboratori nelle attività di ufficio.

Art. 22

(Compensi e rimborsi spese degli amministratori)


Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per le ragioni dell'ufficio nonché un gettone di presenza per ogni seduta nei limiti imposti dalla disciplina vigente. L'assemblea può accollare al Consorzio le sanzioni tributarie non penali a carico degli amministratori, nei limiti e nei termini di cui al D.Lgs. 472/1997.

Art. 23

(Rappresentanza sociale)

La rappresentanza del Consorzio di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative in ogni grado ed in qualunque sede, anche per giudizi di cassazione e revocazione, nominando avvocati e procuratori alle liti. Il Consiglio

[Handwritten signature]



potrà inoltre nominare, anche fra persone estranee al Consiglio, direttori, procuratori speciali e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti determinandone i poteri e gli emolumenti.

Art. 24

(Il Direttore Generale)

Il Direttore Generale è il responsabile della gestione ed allo stesso sono demandate la gestione del personale e l'attuazione operativa delle linee strategiche delineate dall'organo amministrativo.

Il Direttore Generale predisporrà, entro il 31 ottobre di ogni anno, secondo le linee strategiche delineate dal Consiglio di Amministrazione, il budget annuale e triennale del Consorzio con l'indicazione del piano degli investimenti e della dotazione organica del personale.


Il Direttore Generale opererà nel rispetto del budget approvato dal Consiglio di Amministrazione e sottoporrà allo stesso, ogni trimestre, un aggiornamento della situazione economica e patrimoniale del Consorzio con una previsione a fine esercizio e, se necessario, un aggiornamento del budget annuale e triennale; elabora le proposte da sottoporre al Presidente relative alle risorse finanziarie da assegnare con l'indicazione degli obiettivi da conseguire.

Il Direttore Generale conferisce gli incarichi di livello dirigenziale e potrà assegnare ad uno dei Dirigenti del Consorzio la funzione di Vice Direttore Generale. Questi lo sostituirà con i suoi stessi poteri nei casi di assenza o impedimento.

Limitatamente agli atti di propria competenza, il Direttore Generale ha la firma sociale e la rappresentanza del Consorzio di fronte ai terzi, anche in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione.

In particolare, il Direttore Generale esercita le seguenti attribuzioni:

- formula proposte agli organi amministrativi, ne esegue le deliberazioni ed interviene alle riunioni degli stessi, con voto consultivo;
- ha l'alta direzione e sovrintendenza alle funzioni dei dirigenti, adotta i provvedimenti per assegnare i carichi di lavoro e le iniziative tese al miglioramento dell'apparato gestionale; promuove lo sviluppo organizzativo e la valorizzazione delle risorse umane;
- formula e sottoscrive pareri tecnici sugli atti del Consorzio;



- irroga i provvedimenti disciplinari ed adotta gli atti relativi alla gestione, non assegnati dalla legge o dallo statuto al Presidente;
- può presiedere, in alternativa agli altri dirigenti, le commissioni di gara e di concorso e approva l'indizione di procedure concorsuali;
- stipula i contratti e le convenzioni, ordina gli acquisti e le spese per il normale ed ordinario funzionamento del Consorzio; firma gli ordinativi di incasso e di pagamento;
- firma la corrispondenza e gli atti che non siano di competenza del Presidente o dei Dirigenti.

Art. 25

(Revisori dei Conti)

Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri effettivi, ivi compreso il Presidente, e due supplenti nominati dall'Assemblea e scelti fra gli iscritti agli Ordini professionali di categorie dei Dottori Commercialisti, dei Ragionieri, dei Revisori Ufficiali dei Conti, secondo quanto previsto dalla vigente normativa. In ogni caso la scelta va fatta fuori dall'ambito dell'Assemblea e del Consiglio dei Comuni Consorziati.



La proposta di scelta dei revisori non può essere discussa e deliberata ove non sia adeguatamente motivata e corredata dagli specifici titoli e requisiti professionali. Non possono essere nominati Revisori dei Conti coloro che si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità previste dal codice civile per i componenti del Collegio Sindacale nelle società per azioni.

Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica tre anni e può essere riconfermato. La decadenza del Presidente, del Consiglio di Amministrazione e Direttore Generale, non comporta la decadenza del Collegio dei Revisori.

In caso di rinuncia, di decadenza, di revoca o di morte di un Revisore, questo deve essere sostituito entro sessanta giorni. Il nuovo Revisore resta in carica per la durata del mandato in corso.

Le funzioni del Collegio dei Revisori sono:

- vigilanza sull'osservanza delle leggi e dello statuto del Consorzio, nonché sulla regolarità contabile e sulla gestione economico-finanziaria, accertando, almeno trimestralmente, la consistenza di cassa ed il valore di eventuali titoli di proprietà del Consorzio o dallo stesso ricevuti in pegno, cessione o custodia,

- l'accertamento e l'attestazione della corrispondenza del rendiconto, sia economico che patrimoniale, alle risultanze delle scritture contabili;
- la evidenziazione, in sede di bilancio consuntivo, dei criteri seguiti per la valutazione degli ammortamenti, delle rimanenze, degli accantonamenti e dei ratei e risconti attenendosi, per quanto non diversamente disposto, alle norme del codice civile.

Per lo svolgimento delle funzioni suddette, i Revisori possono procedere, in qualunque momento, anche individualmente, ad ispezioni e controlli relativamente agli atti deliberativi e ai libri contabili del Consorzio, chiedendo altresì agli organi consortili notizie sull'andamento delle attività.

Degli accertamenti effettuati, essi devono redigere verbale. I Revisori partecipano alle riunioni dell'Assemblea senza diritto di voto.

Art. 26

(Piano di Programma e Bilancio)



Il Consiglio di Amministrazione delibera circa il piano programma contenente le scelte e gli obiettivi che si intendono perseguire, piano che dovrà essere aggiornato annualmente in sede di approvazione del bilancio.

Il bilancio preventivo annuale e/o pluriennale comprende, distintamente per singoli esercizi, programmi e servizi, le previsioni dei costi e dei ricavi di gestione; ove possibile saranno evidenziati gli investimenti previsti e le modalità di finanziamento; dovrà essere redatto in conformità delle disposizioni di leggi vigenti e dovrà evidenziare eventuale contributi pubblici spettanti o dati al Consorzio.

Entro i termini di legge il Consiglio di Amministrazione presenta all'Assemblea dei Consorziati il Conto o Bilancio consuntivo del precedente esercizio, con allegata la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti; nella relazione illustrativa del Conto Consuntivo, il Consiglio di Amministrazione ed il Direttore Generale dovranno, fra l'altro, riportare indici di carattere tecnico, economico e finanziario, atti a consentire valutazioni di economicità ed efficienza dei servizi gestiti e/o affidati.

L'esercizio coincide con l'anno solare.

Il Consorzio deve determinare i costi ed i ricavi riferibili a ciascun servizio gestito e/o affidato. I costi comuni a più servizi vengono ripartiti in base a parametri oggettivi, da evidenziarsi nella relazione del Conto Consuntivo. Qualora non fosse possibile, per singoli costi o classe di costi, la fissazione di parametri adeguati, si procederà alla suddivisione sulla base dell'incidenza del fatturato di ciascun servizio.

sull'ammontare del fatturato totale. I ricavi comuni saranno assegnati a ciascun servizio in base al concorso del fatturato di ognuno di essi al conseguimento del fatturato complessivo. È fatta salva la possibilità di regolamentare rapporti di ordine economico fra i Comuni Consorziati in esecuzione o derivanti dai servizi oggetto del presente Consorzio con apposite convenzioni fra gli stessi o con terzi operatori, pubblici o privati.

L'utile di esercizio dovrà esser destinato a costituire ed incrementare un fondo di riserva nella misura minima del 25% (venticinque per cento), alla creazione di eventuali fondi straordinari per il rinnovo degli impianti o per il finanziamento dello sviluppo degli investimenti, a vantaggio dei Comuni Consorziati. Il versamento a favore di questi ultimi dovrà essere effettuato entro centoottanta giorni dall'approvazione dal conto consuntivo da parte dell'Assemblea dei Consorziati.

Art. 27

(Patrimonio Consortile)

Il patrimonio consortile è costituito dal fondo di dotazione inizialmente formato con le quote versate dai consorziati e successivamente integrato dal fondo di riserva e dai vari fondi straordinari di bilancio e da tutti i beni immobili e mobili acquistati o realizzati in proprio dal Consorzio nell'attuazione dello scopo consortile.


Al finanziamento degli investimenti il Consorzio deve provvedere con i fondi accantonati, con i contributi dello Stato, della Regione e di altri enti Pubblici e privati, con la contrazione di mutui, con eventuali prestiti obbligazionari ove possibili e nei limiti consentiti dal deliberato dell'Assemblea dei Consorziati. Il Servizio di Cassa del Consorzio è affidato ad un Istituto di Credito in base ad apposita convenzione a seguito di esperimento di gara.

Il Consorzio può avvalersi per l'esazione dei proventi, anche dei servizi di conto corrente postale, fermo restando l'unicità del rapporto con il cassiere per quanto riguarda i pagamenti. Le somme eventualmente eccedenti il fabbisogno corrente di cassa, possono essere impiegate in operazioni finanziarie di sicura garanzia, quali l'acquisto di obbligazioni e di titoli del debito pubblico al fine di salvaguardare il più possibile i poteri di acquisto delle risorse finanziarie.

Art. 28

(Mandato)

La partecipazione al Consorzio comporta per i Comuni Consorziati, per tutta la durata della loro partecipazione, l'obbligo di consentire che il Consorzio agisca in



via esclusiva in nome e per conto di ciascuno di essi attraverso gli Organi del Consorzio medesimo previsti dalla presente convenzione, nei limiti dei poteri a ciascuno di essi attribuito ed unicamente per l'attuazione degli scopi consortili e per l'organizzazione e lo svolgimento dei servizi relativi, all'uopo intendendosi conferito dai Consorziati medesimi al Consorzio corrispondente mandato senza riserva od eccezione alcuna ma nei limiti delle vigenti disposizioni di legge. Il mandato comprende altresì la facoltà per il Consorzio di costituire e/o partecipare ad altri Enti o società in nome e per conto dei Consorziati tutti nonché la facoltà di predisporre Schemi di convenzione o regolamenti nell'interesse di tutti i consorziati e con l'obbligo per gli stessi di farne uso, la facoltà di sottoscrivere convenzioni di affidamento di servizi e contratti di gestione anche in nome e per conto dei singoli Consorziati quando la loro conclusione costituisce mera modalità di adempimento degli obblighi e degli impegni derivanti dalla loro partecipazione al Consorzio ed in particolare semplice esecuzione di deliberazioni prese dal Consorzio o esecuzione di accordi e/o convenzioni sottoscritte dal Consorzio nell'interesse dello stesso e dei Consorziati tutti.

Art. 29

(Controversie)

Ogni controversia tra i Comuni Consorziati o tra essi ed il Consorzio derivanti dalla interpretazione e/o dalla esecuzione del presente statuto anche in ordine alla sua validità ed efficacia che non sia espressamente riservata alla cognizione dell'autorità giudiziaria ordinaria, compresa quella di risoluzione e/o risarcitoria, nonché per la quantificazione di danni sarà rimessa alla determinazione di un Collegio Arbitrale composto di un numero di membri pari al numero delle parti in controversia maggiorato di uno o due membri in modo che i membri totali del Collegio Arbitrale siano sempre di numero dispari. Ogni parte in controversia designerà il suo arbitro: questi designeranno l'arbitro o gli arbitri aggiuntivi; qualora una delle parti non provveda alla designazione del proprio arbitro o qualora non si addivenga alla designazione degli arbitri aggiuntivi, la nomina dell'uno o degli altri sarà effettuata dal Presidente della Corte di Appello nella cui giurisdizione ha sede il Consorzio. Il Collegio arbitrale giudicherà ritualmente e secondo diritto ed avrà sede nel Comune ove è la sede del Consorzio; il lodo sarà oggetto di impugnazione nei limiti secondo quanto previsto dal vigente codice di procedura civile.

Art. 30

14



(Rinvio alla legge)

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto i Consorziati fanno pieno ed espresso riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia, anche speciali. Al presente Consorzio si applicano per quanto attiene alla finanza, alla contabilità ed al regime fiscale, le norme previste per le aziende speciali (art. 31 comma 8 D.Lgs. 267/00).

Tommaso F. Luca

